

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

PREMESSA

Lo Statuto dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli è stato approvato dall'Assemblea del 12 marzo 1946; modificato dall'Assemblea del 26 settembre 1955, con atto per Notar F. Tozzi; modificato dall'Assemblea del 19 luglio 1961, con atto per Notar R. Giusti; modificato dall'Assemblea del 28 Ottobre 1963, con atto per Notar R. Giusti; modificato dall'Assemblea del 6 aprile 1965, con atto per Notar R. Giusti; modificato dall'Assemblea del 10 maggio 1966, con atto per Notar R. Giusti; modificato dall'Assemblea del 25 ottobre 1967, con atto per Notar F. Tozzi; modificato dall'Assemblea del 17 aprile 1972, con atto per Notar R. Giusti; modificato dall'Assemblea del 27 maggio 1980, con atto per Notar R. Giusti; modificato dall'Assemblea del 16 dicembre 1982; modificato dall'Assemblea del 19 ottobre 1987, con atto per Notar R. Giusti; modificato dall'Assemblea del 23 ottobre 1989, con atto per Notar R. Giusti; modificato dall'Assemblea del 18 marzo 1991, con atto per Notar R. Giusti; modificato dall'Assemblea del 29 ottobre 1992, con atto per Notar R. Giusti; modificato dall'Assemblea del 18 luglio 1994, con atto per Notar R. Giusti; modificato dall'Assemblea del 10 dicembre 1997, con atto per Notar G. Satriano; modificato dall'Assemblea del 23 febbraio 1999, con atto per Notar G. Satriano; modificato dall'Assemblea del 5 luglio 2000, con atto per Notar G. Satriano; modificato dall'Assemblea del 24 luglio 2002, con atto per Notar G. Satriano; modificato dall'Assemblea del 2 dicembre 2008, con atto per Notar T. Branno; modificato dall'Assemblea del 16 dicembre 2013, con atto per Notar T. Branno; modificato dall'Assemblea del 19 ottobre 2021, con atto per Notar T. Branno; modificato dall'Assemblea del 14 marzo 2022, con atto per Notar T. Branno.

TITOLO I: COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli" in acronimo A.C.E.N.

L'Associazione si avvale del logo ANCE in coerenza con le modalità stabilite dall'ANCE stessa.

Di seguito l'A.C.E.N. è denominata attraverso il proprio logo distintivo "ANCE Napoli".

ARTICOLO 2 - SCOPI

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affini e di provvedere alla tutela e all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, possono riguardarle e di favorirne la crescita e la competitività.

A tal fine l'Associazione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche economiche e sociali per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere edili e la regolazione del mercato delle costruzioni, i fabbisogni infrastrutturali del territorio e di riqualificazione urbana, nonché le relative

priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo della Città Metropolitana di Napoli;

- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del C.C.N.L. e in sintonia con le direttive dell'ANCE; interviene a sostegno delle imprese di costruzioni nella trattazione e definizione delle controversie collettive e individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese di costruzioni nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative, di programmi di spesa e progetti che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce informazioni, consulenza e assistenza alle imprese associate sulle questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., di interesse;
- e) sollecita, promuove e agevola per le imprese edili l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;
- f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai temi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione a programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese di costruzione nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- h) favorisce i rapporti e le intese con altre realtà produttive e commerciali e, a tal fine, può dare la propria adesione ad altre organizzazioni imprenditoriali;
- i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web e newsletter riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna e, in particolare, nomina i Presidenti e i vertici degli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
- l) sollecita e promuove la formazione di imprenditori, dirigenti, quadri, impiegati e maestranze impegnati in edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- m) istituisce commissioni paritetiche di conciliazione alle quali dovrà essere demandato l'esame delle controversie di lavoro che interessano le aziende di costruzioni e affini per effettuare, prima che abbia inizio l'esame giudiziario, un tentativo di bonario componimento della vertenza assistendo le imprese associate;
- n) partecipa con propri rappresentanti alla costituzione degli organismi OCRI previsti dal D.lgs. 14/2019;

- o) studia e collabora alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, giuridico, amministrativo e sociale riguardanti la categoria dei costruttori edili nel quadro delle attività produttive del Paese ed a livello di amministrazioni locali;
- p) raccoglie ed elabora dati statistici che possano comunque interessare l'attività della categoria;
- q) interviene nell'ambito delle iniziative degli enti locali e delle rappresentanze governative a livello locale quale centro di proposizione e promozione per la soluzione dei grandi problemi della collettività economica e sociale;
- r) favorisce lo sviluppo e il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese, diffonde l'uso delle nuove tecnologie nel settore e promuove la ricerca;
- s) può costituire e partecipare, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni, RTI e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con ANCE, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- t) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- u) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenuti utili e opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; può partecipare a consorzi, associazioni temporanee e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale ed economico; può partecipare a gare pubbliche per l'assegnazione di fondi per il raggiungimento degli scopi associativi; tutto ciò non in via prevalente e con le modalità fissate dal Consiglio di Presidenza;
- v) agevola, anche in stretta collaborazione con l'ANCE e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;
- w) assume nell'interesse delle imprese associate la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado in nome proprio, ovvero in nome e per conto delle imprese associate o di alcune di esse e comunque a tutela del settore;
- x) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

ARTICOLO 3 - RAPPORTI CON L'ANCE E LE ALTRE ASSOCIAZIONI

ANCE Napoli è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

L'Associazione adotta il Codice Etico dell'ANCE, che forma parte integrante del presente Statuto. L'adesione di ANCE Napoli all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia denominato ANCE Campania (OAR) e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità dell'Associazione.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate dall'associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo regionale.

ANCE Napoli può altresì aderire ad altre associazioni complesse sia territoriali sia economiche o sociali, che abbiano per fine il progresso e la tutela degli interessi del comparto edile, purché non in contrasto con ANCE.

ARTICOLO 4 - SEDE

L'Associazione ha sede in Napoli e può istituire uffici/sedi decentrate, previa deliberazione del Consiglio Generale.

TITOLO II: SISTEMA ASSOCIATIVO

ARTICOLO 5 - SISTEMA ASSOCIATIVO

L'Associazione inquadra:

- a) imprese di costruzioni, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
- b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e di prodotto, potendo disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.
- c) Società immobiliari, di promozione immobiliare e di gestione immobiliare.

Tali imprese ed in generale tutte le imprese registrate presso il sistema delle CCIAA con il codice ATECO "F", a loro volta, sono suddivise in soci ordinari, detti anche imprese associate, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite, dette anche soci assistiti.

Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente con un ramo di azienda una delle attività di cui al comma uno.

L'Associazione prevede altresì la categoria dei soci collegati, che sono gli iscritti ad organizzazioni complesse che si collegano attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa, in coerenza con gli scopi del presente Statuto, ad ANCE Napoli. I soci di tali organizzazioni (soci collegati) godranno dei servizi previsti a favore dei soci ordinari ed eserciteranno il voto in Assemblea attraverso un rappresentante comune all'uopo indicato da ciascuna organizzazione.

Ad ANCE Napoli si intende espressamente ed irrevocabilmente delegata, sino al recesso da parte dell'impresa comunque associata, ogni funzione di rappresentanza nella stipula e nella modifica dei contratti collettivi di lavoro che abbiano efficacia in ambito locale, nonché nella trattazione di vertenze collettive a carattere locale o aziendale.

Le imprese comunque associate delegano ANCE Napoli alla propria rappresentanza presso Enti o Istituzioni, in particolare presso l'Ente camerale.

L'Associazione ad ANCE Napoli comporta per le imprese l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati con le organizzazioni sindacali, nonché alle disposizioni legislative, amministrative e pianificatorie in materia edilizia.

TITOLO III: SOCI

ARTICOLO 6 - CATEGORIE DI SOCI

I Soci di ANCE Napoli possono essere:

- Soci ordinari;
- Soci assistiti;
- Soci aggregati;
- Soci collegati.

I Soci hanno diritti e doveri secondo il presente Statuto.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

I Soci hanno diritto di avvalersi dei servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere nelle circostanze previste; a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo con le limitazioni di cui al presente Statuto.

L'esercizio dei diritti sociali ed in particolare quello di voto, secondo i principi del presente Statuto, spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché nel rispetto del Codice Etico.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DELL'IMPRESA ASSOCIATA ORDINARIA

La domanda di ammissione quale impresa associata ordinaria deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto e del Codice Etico. Sull'ammissione, insindacabilmente e senza necessità di fornire motivazioni, può deliberare il Consiglio di Presidenza e tale decisione è sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile.

Con specifico regolamento deliberato dal Consiglio Generale vengono definite le condizioni di ammissione e la documentazione necessaria, oltre che le quote associative e le modalità di incasso.

ARTICOLO 9 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO DELL'IMPRESA ASSOCIATA ORDINARIA

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato. I Soci possono recedere dall'Associazione dandone comunicazione entro il mese di settembre di ciascun anno. Nel caso il recesso va comunicato esclusivamente con raccomandata A/R o PEC e sono dovuti all'Associazione i contributi relativi all'intero anno in cui questo è stato comunicato.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE ORDINARIE

L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quote di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e

fornire le notizie e i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;

- d) le imprese associate ordinarie e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni o di promozione immobiliare che abbiano sede legale e/o operativa nella Città Metropolitana di Napoli, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
- e) le imprese associate ordinarie non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
- f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria con cui l'Associazione stipula contratti collettivi di lavoro.

ARTICOLO 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI IMPRESA ASSOCIATA ORDINARIA

La qualifica di impresa associata ordinaria si perde per:

- a) recesso esercitato da parte dell'impresa;
- b) recesso per mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto;
- c) recesso deliberato dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati regolamenti e del Codice Etico;
- d) recesso immediato ed automatico per attivazione di una controversia giudiziaria contro l'Associazione, senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità; in tal caso decadono anche *ipso facto* i propri rappresentanti, che ricoprono cariche elettive nel sistema ANCE;
- e) cessazione dell'attività esercitata, che va notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione a mezzo raccomandata A/R o PEC e comprovate a termini di legge. Fino a tale comunicazione ovvero fino alla rilevazione di tale situazione l'azienda resta comunque obbligata al pagamento delle quote sociali;
- f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la CCIAA o che abbiano comunque cessato di fatto ogni attività imprenditoriale o si siano rese responsabili di gravi mancanze.

ARTICOLO 12 - IMPRESE SOCIE ASSISTITE

Fanno parte dell'Associazione e sono rappresentate da ANCE Napoli, in qualità di "imprese assistite", tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Napoli, che non siano già soci ordinari e che non abbiano comunicato la volontà di iscriversi ad altra organizzazione imprenditoriale. Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto al versamento delle quote di adesione contrattuale.

L'adesione delle associate assistite ad ANCE Napoli perdura sino alla permanenza delle aziende nella Cassa Edile di Napoli e si determina automaticamente, senza vaglio preventivo e senza delibera del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale.

Le imprese assistite:

- ricevono i servizi deliberati dal Consiglio Generale;
- partecipano alle iniziative realizzate dall'Associazione nell'interesse specifico della categoria;

- partecipano alle iniziative seminari e formative dell'Associazione;
- ricevono le informative sulle novità legislative, amministrative, tecniche di settore e di programmazione territoriale;
- hanno diritto alla rappresentanza sindacale e istituzionale;
- hanno limitati diritti di elettorato passivo;
- esprimono un voto capitaro in Assemblea.

Tali diritti e servizi sono sospesi se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle quote di adesione contrattuale.

La qualifica di impresa assistita si perde:

- a) per acquisizione della qualifica di impresa associata ordinaria;
- b) per cancellazione dalla Cassa Edile di Napoli;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio Generale dell'Associazione;
- d) per volontà dell'impresa assistita espressa in forma di raccomandata A/R o PEC.

Dell'Assemblea è data loro notizia attraverso avviso editato sul sito web dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'Assemblea e l'inoltro della notizia su almeno due notiziari informativi dell'Associazione a coloro che hanno fornito l'indicazione della propria e-mail, nonché attraverso la pubblicazione della convocazione assembleare sulla pagina di almeno un quotidiano. Ad esercitare il diritto di voto sono i legali rappresentanti delle imprese, ovvero se queste hanno provveduto a comunicare una delega per i rapporti con l'Associazione, colui che è stato indicato.

ARTICOLO 13 - SOCI AGGREGATI

Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con ANCE nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità e la durata del rapporto associativo, la relativa contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, ANCE trasmette l'elenco delle imprese associate del suo Socio aggregato.

I Soci aggregati ad ANCE Napoli godranno dei voti attribuiti secondo i contributi che verseranno ad ACEN. Qualora la convenzione non prevedesse versamenti diretti ad ANCE Napoli non avranno voti in assemblea e non godranno dell'elettorato passivo. Se invece la convenzione con ANCE non dovesse prevedere specifiche modalità di calcolo dei contributi si applicheranno le disposizioni relative alle imprese socie ordinarie.

ARTICOLO 14 - SOCI COLLEGATI

Sono Soci collegati di ANCE Napoli gli iscritti ad Organizzazioni complesse (es. altre Associazioni, Consorzi Stabili, reti d'impresa, ecc.) che con essa hanno sottoscritto un protocollo di intesa volto a stabilirne i rapporti di colleganza. Nell'intesa andranno stabiliti diritti e doveri, la quota associativa dovuta, la durata del vincolo associativo ed i voti spettanti in Assemblea, che andranno esercitati collettivamente dal rappresentante del soggetto collegato, e l'eventuale presenza di rappresentanti in seno agli organismi di governance.

ARTICOLO 15 - CONTRIBUTI

La quota associativa dovuta dalle imprese associate, nonché le modalità di riscossione di detti contributi, sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza. Tale delibera resta valida sino a successiva modifica.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa, ancorché queste non risulteranno direttamente iscritte all'Associazione nazionale, ma lo saranno solo per il tramite di ANCE Napoli e pertanto detta quota risulterà a tutti gli effetti come un accrescimento di quella dovuta ad ANCE Napoli.

Con riferimento alle sole imprese assistite, il versamento alle Casse Edili territoriali appartenenti al sistema bilaterale dell'ANCE delle quote previste dalla contrattazione collettiva nazionale e locale di lavoro, esaurisce ogni altro obbligo contributivo nei confronti dell'Associazione Territoriale e dell'ANCE.

Con riferimento alle imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'art. 13, comma 2.

Con riferimento alle imprese collegate la contribuzione dovuta è stabilita nel protocollo di colleganza.

ARTICOLO 16 - ANAGRAFE

Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese associate: ordinarie, assistite, collegate e aggregate.

L'Associazione comunicherà all'ANCE le variazioni dell'anagrafica delle imprese ordinarie secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO IV: GOVERNANCE

ARTICOLO 17 - GOVERNANCE

Sono Organi della Governance:

- a) l'Assemblea;
- b) gli Organi Direttivi:
 - il Consiglio Generale;
 - il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente e i Vicepresidenti;
- d) gli Organi di controllo:
 - il Collegio dei Garanti contabili;
 - i Proviviri;
- e) il Tesoriere.

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Presidente del Gruppo Giovani ed è facoltà dell'Associazione prevedere altri Organi non direttivi su disposizione del Consiglio Generale.

ARTICOLO 18 - ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI

Le cariche associative di ANCE Napoli sono riservate a rappresentanti di imprese associate ordinarie in regola con il versamento dei contributi associativi, che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, i soci, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "*ad negotia*" che siano membri del consiglio di amministrazione, amministratori, direttori generali, direttori Tecnici o dirigenti muniti di specifica procura.

In tale senso l'impresa comunicherà all'Associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all'atto dell'iscrizione, che resta tale sino ad eventuale aggiornamento. Ogni impresa associata potrà essere presente negli organi elettivi dell'Associazione con un solo rappresentante, come individuato nei precedenti commi, e con uno o più iscritti al Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell'Associazione.

Alla carica di Proboviro e di componente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

Le modalità elettive sono disciplinate dal presente Statuto.

ARTICOLO 19 - DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio.

La carica di Presidente ha durata quadriennale ed è esclusa la immediata rieleggibilità per un secondo mandato e può essere attribuita solo ad un rappresentante di un'impresa socia ordinaria.

Le cariche di Vicepresidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato e possono essere assegnate solo a rappresentanti di imprese socie ordinarie.

Dopo i predetti mandati consecutivi sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato. Tali ruoli sono riservati esclusivamente a rappresentanti di aziende socie ordinarie.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni all'Associazione.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione o agli Organi paritetici previsti dal C.C.N.L. e C.I.P.L. coloro che rappresentano imprese che perdono la qualità di socio, ovvero nei casi indicati, di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'Organismo associativo di cui fanno parte.

Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell'Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi contributivi, di mancata iscrizione presso l'Associazione Territoriale delle imprese di cui hanno la titolarità o il controllo di maggioranza, di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano, anche a titolo personale, una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli Organi dell'ANCE e dell'Associazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente, d'intesa con il Consiglio di Presidenza, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti Organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.

La sospensione è decretata dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo ed extra associativo in rappresentanza del settore. Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale, a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Proviviri di cui all'art. 34.

Tutte le nomine, non elettive, in Organi del sistema e nella bilateralità decadono con la cessazione del mandato del Presidente di ANCE Napoli per qualsiasi causa; fanno eccezione quelle che dipendono da una indicazione indiretta.

ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI - COSTITUZIONE E VOTI

L'Assemblea dei Soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate ordinarie, assistite, aggregate, nonché quelle collegate attraverso il proprio rappresentante designato, purché in regola con i contributi.

Le imprese associate intervengono in Assemblea attraverso propri rappresentanti, anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, o per delega conferita ad altra impresa associata, nel limite massimo inderogabile di una delega per impresa o per una pluralità di imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario, secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare (cosiddetto "grappolo").

È ammessa, fuori dal novero di cui sopra, una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Ogni Socio partecipante all'Assemblea ha diritto a voti come di seguito fissati.

Il calcolo dei voti per i Soci ordinari si effettua facendo la media di quanto effettivamente da loro versato nei tre anni precedenti l'Assemblea secondo il seguente sistema:

- 1 voto ogni 5 € versati fino ad € 3.500,00;
- 1 voto ogni 20 € versati da € 3.501,00 fino ad € 7.000,00;
- 1 voto ogni 50 € versati oltre € 7.000,00.

Le frazioni di versato superiore all'unità valgono comunque 1 voto.

I Soci assistiti hanno diritto a 1 voto capitaro.

I Soci aggregati e collegati voteranno secondo le intese sottoscritte.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'ANCE.

Il numero dei voti spettanti in Assemblea a ciascun Socio può essere richiesto agli uffici dell'Associazione tre giorni prima della data dell'Assemblea.

L'attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta tra i Soci ordinari viene accertata dagli uffici dell'Associazione con responsabilità in capo al Presidente e al Direttore.

L'attribuzione dei voti è coperta da rigoroso segreto di ufficio.

Le eventuali morosità sono accessibili esclusivamente al Presidente, al Vicepresidente ai Rapporti Interni e al Tesoriere.

La regolarizzazione contributiva può avvenire fino a tre giorni prima dell'apertura dei lavori assembleari per le imprese associate ordinarie e degli associati collegati, mentre per le associate assistite la regolarità viene accertata attraverso la Cassa Edile verificando la possibilità di ottenere il

DURC positivo al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione assembleare e non potrà in alcun modo essere sanata successivamente.

ARTICOLO 21 - CONVOCAZIONI - DELIBERAZIONI - VERBALI

L'Assemblea è convocata, preferibilmente presso la sede sociale, almeno una volta l'anno di norma entro il 30 giugno.

È convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da imprese rappresentanti almeno un decimo dei voti conteggiati come per l'ultima Assemblea regolarmente tenutasi. In questo caso se il Presidente non provvede entro 10 giorni, questa sarà convocata dal Direttore.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o PEC, da inviarsi a ciascuno dei Soci ordinari almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Deve inoltre essere inviata alla e-mail dei Soci assistiti, se conosciuta, e pubblicata sul sito web dell'Associazione e richiamata, anche con la sola data e ora dell'appuntamento, in almeno due notiziari dell'Associazione.

La convocazione va infine pubblicata sulla pagina di almeno un quotidiano diffuso nella provincia di Napoli tra gli annunci economici, cinque giorni prima della riunione. I Soci collegati e aggregati saranno informati della convocazione collettivamente all'indirizzo della loro organizzazione complessa.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di soli cinque giorni a mezzo posta elettronica e pubblicazione su un quotidiano con preavviso di almeno tre giorni.

A seguito di decisione del Presidente l'Assemblea può riunirsi da remoto con l'ausilio di piattaforme informatiche.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assegnati ai Soci ordinari e qualsiasi sia il numero dei Soci delle altre categorie.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentato almeno il 20% dei voti esercitabili dai Soci ordinari in regola con i contributi e qualsiasi sia la presenza delle altre categorie di Soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci in regola con i contributi e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il 20% dei voti esercitabili dai soci ordinari e qualsiasi sia la presenza delle altre categorie di soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Sono ammesse - attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza - anche assemblee simultanee con supporto di Coordinatori dei lavori, indicati dal Presidente, nelle diverse sedi collegate e operazioni di voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere reso disponibile ai componenti l'Assemblea che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data della riunione.

ARTICOLO 22 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere e revocare il Presidente e, su proposta di questi, i Vicepresidenti e il Tesoriere;
- c) eleggere i Componenti il Consiglio Generale;
- d) eleggere il Collegio dei Garanti Contabili;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) approvare la relazione annuale sulle attività dell'Associazione presentata dal Consiglio Generale;
- g) esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il conto preventivo;
- h) deliberare, qualora necessario, sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2.

Spetta all'Assemblea dei Soci in sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione a norma del successivo art. 41;
- c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema ANCE.

ARTICOLO 23 - CONSIGLIO GENERALE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio di Presidenza e dai Presidenti degli Enti Paritetici a cui si sommano fino a 40 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente.

Sono invitati nel Consiglio Generale senza diritto di voto i Past President, i Proviviri e i componenti del Collegio dei Garanti Contabili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli per cooptazione tra gli associati su proposta del Presidente. In quest'ultimo caso tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Sono inoltre ammessi ulteriori componenti quali, a titolo esemplificativo, Responsabili di Settori di Mercato o di Commissioni Tematiche e Territoriali, se nominati e accolti per cooptazione.

L'elezione a componente del Consiglio Generale è riservata ad esponenti delle aziende associate ordinarie o collegate.

Sono ammessi ulteriori invitati del Presidente senza diritto di voto.

ARTICOLO 24 - CONSIGLIO GENERALE - ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio Generale:

- a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti dell'Associazione in Enti e Organismi esterni su proposta del Presidente;
- c) nominare i membri delle Commissioni Referenti;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci oppure disporre deliberazioni da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- e) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
- f) deliberare la presentazione all'Assemblea del conto consuntivo e il conto preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
- h) sovrintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 26, lett. o;
- j) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore;
- k) procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione;
- l) approvare il Regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo Giovani e le sue eventuali modifiche;
- m) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;
- n) deliberare i regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;
- o) approvare i protocolli di intesa in generale ed in particolare quelli volti alla colleganza con organismi complessi.

ARTICOLO 25 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vicepresidenti;
- c) Tesoriere (se la delega non è stata assegnata ad un Vicepresidente);
- d) Presidente del Gruppo Giovani.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente più anziano o dal Vicepresidente vicario, se nominato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vicepresidenti, ovvero il Tesoriere, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con il sistema della cooptazione; tali nomine vengono poi sottoposte alla ratifica nella prima Assemblea utile.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto deliberativo, persone di particolare competenza attive nel settore delle costruzioni ovvero rappresentanti dell'ANCE Napoli in Organismi esterni in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 26 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA - ATTRIBUZIONI

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;

- b) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- c) definire le linee politiche dell'Associazione in ausilio al Presidente;
- d) proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell'Associazione al fine della formazione del conto preventivo;
- e) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- f) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di conto consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del Direttore, nonché la delibera contributiva;
- g) deliberare l'ammissione di nuovi Soci e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri. Tali delibere sono rimesse alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;
- h) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei Soci;
- i) deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
- j) deliberare la costituzione o partecipazione dell'Associazione in società o enti;
- k) deliberare l'ammissione e la cessazione dei Soci aggregati, nonché di altre categorie dei Soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- l) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
- m) deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare ad associati inadempienti;
- n) formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione;
- o) esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Generale, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione utile;
- p) sovrintendere all'amministrazione del fondo comune dell'Associazione.

Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente Statuto.

ARTICOLO 27 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta ogni tre mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di inerzia del Presidente protratta da sette a dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, è prevista l'autoconvocazione del Consiglio Generale o del Consiglio di Presidenza sottoscritta da almeno 1/4 dei componenti elettivi.

Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto, o posta elettronica, diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni degli Organi Direttivi dell'Associazione potranno avvenire anche da remoto attraverso l'ausilio di piattaforme informatiche qualora il Presidente lo ritenga opportuno.

In caso di urgenza, le convocazioni sono trasmesse a mezzo posta elettronica, ovvero per via telefonica o tramite messaggistica istantanea con preavviso di almeno due giorni, ridotti ad uno per il Consiglio di Presidenza. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto deliberativo, persone di particolare competenza in ragione degli argomenti trattati ovvero rappresentanti di ANCE Napoli in Organismi esterni.

Delle adunanze viene redatto verbale sintetico a cura del Direttore nel quale vengono riportate per cenni le decisioni assunte che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

ARTICOLO 28 - PRESIDENTE - ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica 4 anni e non può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo.

A tal fine, la Commissione di designazione, di cui all'art. 29, al termine delle consultazioni individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma, in occasione della propria relazione al Consiglio Generale.

Il Presidente uscente, con le modalità previste dall'articolo 21, convocherà, entro 30 giorni dal Consiglio Generale, l'Assemblea dei Soci per procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vicepresidente più anziano di età, con il voto favorevole della prima Assemblea utile. Il Presidente subentrante porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale.

Spetta in particolare al Presidente:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere con il Direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;

- h) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati regolamenti;
- i) in casi straordinari di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
- j) proporre all'Assemblea i nominativi dei Vicepresidenti e del Tesoriere;
- k) proporre al Consiglio Generale le nomine negli Organismi di sistema e negli Enti esterni;
- l) assumere e licenziare il personale dell'Associazione ad eccezione del Direttore, sentito il Consiglio di Presidenza; Presidente e Direttore definiranno congiuntamente i livelli retributivi e di inquadramento del personale dell'Associazione.

ARTICOLO 29 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio Speciale dei Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente, al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni, al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta al Consiglio Generale.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

La Commissione di designazione opera con ampia discrezionalità circa gli strumenti di acquisizione dei dati organizzativi necessari all'espletamento del proprio mandato e riferisce gli esiti del proprio lavoro al Consiglio Generale.

ARTICOLO 30 - VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti in numero massimo di 6 sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vicepresidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente, che in ogni caso ne mantiene responsabilità e operatività.

ARTICOLO 31 - COMMISSIONI REFERENTI

Nell'ambito di ANCE Napoli possono essere costituite le seguenti Commissioni Referenti per materia:

- Centro Studi e Fiscalità in Edilizia;
- Edilizia, ambiente e Territorio;
- Innovazione e Tecnologia in Edilizia;
- Opere Pubbliche;
- Rapporti Interni;

- Relazioni Industriali e Affari Sociali.

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vicepresidente.

Ciascuna Commissione è composta da un numero di Componenti compreso tra 5 e 20 nominati dal Consiglio Generale in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate e tenendo conto delle candidature pervenute dai Soci.

È compito delle Commissioni Referenti, che hanno esclusivamente funzione consultiva, formulare pareri e suggerire iniziative e programmi sui temi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio di Presidenza.

Il Presidente può indicare, quali ulteriori componenti delle Commissioni, soggetti provenienti da altre Organizzazioni di rappresentanza per particolari competenze o motivi di colleganza con l'Associazione.

ARTICOLO 32 - TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo.

È componente del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli artt. 37 - 38 - 39 e cura la relazione al conto consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.

Egli sottoscrive per controllo ogni atto di spesa compiuto dell'Associazione.

Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vicepresidente.

ARTICOLO 33 - IL COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti Contabili, che è composto da tre componenti effettivi e, tra essi, il Presidente.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti Contabili durano in carica per quattro anni e non sono rinnovabili per un secondo mandato consecutivo.

Qualora nel Collegio dei Garanti Contabili sia nominato un professionista, l'emolumento previsto corrisponde al minimo fissato dal Codice civile per i componenti del Collegio Sindacale di società, indipendentemente dal valore dei ricavi dell'Associazione.

Il Collegio dei Garanti Contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

I Garanti Contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti Contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

ARTICOLO 34 - I PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun Socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione sia a livello nazionale, sia regionale, sia locale.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i Soci e l'Associazione, ovvero tra i Soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione pari a euro 2.000,00, a pena di irricevibilità del ricorso.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Napoli tra quelli eletti dall'Assemblea. La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente di ANCE Nazionale, attraverso raccomandata A/R o PEC, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di ANCE entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri.

Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai Probiviri di ANCE.

Salva diversa disposizione, al Collegio Speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 19 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli Organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso a tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di ANCE nazionale, in questi casi il Collegio Speciale può agire autonomamente o su istanza del Consiglio di Presidenza.

Qualora i Probiviri operativi nell'Associazione siano inferiori a quattro per la loro mancata elezione o per la loro assenza per qualsiasi motivo, ivi compreso impedimento, dichiarazione di decadenza, incompatibilità per ricazione, etc.; ovvero in caso di loro inerzia, ciò comporta l'intervento dei Probiviri di ANCE in funzione surrogatoria ai sensi dell'art. 30 dello Statuto dell'ANCE.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE è rimesso ai restanti Probiviri di ANCE non investiti della vertenza in primo grado. Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

ARTICOLO 35 - GRUPPO GIOVANI

In seno ad ANCE Napoli è costituito il "Gruppo Giovani Imprenditori Edili".

Il Gruppo è disciplinato da un Regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo, sentito il Consiglio Direttivo del Gruppo, formula al Presidente dell'ANCE Napoli la designazione fino a tre esponenti del Gruppo da inserire, in aggiunta a quelli indicati dal Consiglio Generale, in ognuna delle Commissioni Referenti dell'Associazione.

TITOLO V: DIREZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ARTICOLO 36 - DIREZIONE

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.

Egli attua le disposizioni del Presidente, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell'Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Al Direttore compete la sottoscrizione degli atti di cui all'art. 38 con firma abbinata del Presidente o del Tesoriere.

Il Direttore propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale e i relativi livelli di inquadramento retributivo.

Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale dell'Associazione.

Al Direttore possono essere delegate dal Presidente operazioni di spesa di limitata entità.

ARTICOLO 37 - FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di adesione contrattuale e dai contributi associativi;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'ANCE Napoli e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa;
- e) dai contributi derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti finalizzati da Enti pubblici o privati.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 38 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

All'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Presidente conformemente al conto preventivo approvato e agli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi, e le relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente previo visto del Direttore.

Il Tesoriere controlla e sottoscrive successivamente ogni atto di spesa dell'Associazione.

ARTICOLO 39 - ESERCIZIO FINANZIARIO - CONTO CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo ed il conto preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'ANCE, conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che, successivamente, li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea.

All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici.

Almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei conti, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti Contabili che ne redigono relazione scritta.

Del conto consuntivo e del conto preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti Contabili e del Consiglio Generale, i Soci possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, nei cinque giorni che precedono l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 20, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente e con gli eventuali correttivi deliberati dal Consiglio Generale in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40 - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto e le sue modifiche sono definiti dall'Assemblea dell'ANCE Napoli e, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema ANCE, sono approvate dal Consiglio Generale di ANCE che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di ANCE. Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea di ANCE Napoli.

ARTICOLO 41 - DURATA - SCIoglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di ANCE il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in Assemblea.

ARTICOLO 42 - RICHIAMO ALLO STATUTO DELL'ANCE

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE.

ARTICOLO 43 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per il computo dei mandati di rappresentanza associativa si conteggiano i mandati svolti prima dell'approvazione del presente Statuto, così come ha validità la durata temporale delle cariche sociali ai fini della determinazione delle scadenze elettive.

Per i Proviviri ed il Collegio dei Garanti Contabili, al fine di collimare il rispetto del principio di elezione in periodi diversi da quello di elezione del Presidente, può essere disposta una deroga in aumento rispetto alle scadenze previste dal precedente Statuto al fine di posticipare di un anno il loro rinnovo, determinandone la scadenza all'Assemblea dell'anno successivo a quello di elezione del Presidente.

I componenti di Giunta e Consiglio Direttivo previsti dallo Statuto A.C.E.N. riformato costituiranno il rinnovato Consiglio Generale, ancorché in sovrannumero rispetto alla previsione statutaria e resteranno in carica sino all'elezione del nuovo Presidente. Tale mandato non sarà computato ai fini delle nuove eleggibilità.

Eventuali componenti dimissionari e/o decaduti non dovranno essere sostituiti.

INDICE

TITOLO I: COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE.....	1
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE	1
ARTICOLO 2 - SCOPI.....	1
ARTICOLO 3 - RAPPORTI CON L'ANCE E LE ALTRE ASSOCIAZIONI.....	3
ARTICOLO 4 - SEDE	4
TITOLO II: SISTEMA ASSOCIATIVO.....	4
ARTICOLO 5 - SISTEMA ASSOCIATIVO	4
TITOLO III: SOCI.....	5
ARTICOLO 6 - CATEGORIE DI SOCI	5
ARTICOLO 7 - DIRITTI DELLE IMPRESE ASSOCIATE	5
ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DELL'IMPRESA ASSOCIATA ORDINARIA	5
ARTICOLO 9 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO DELL'IMPRESA ASSOCIATA ORDINARIA	5
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE ORDINARIE.....	5
ARTICOLO 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI IMPRESA ASSOCIATA ORDINARIA	6
ARTICOLO 12 - IMPRESE SOCIE ASSISTITE	6
ARTICOLO 13 - SOCI AGGREGATI.....	7
ARTICOLO 14 - SOCI COLLEGATI.....	7
ARTICOLO 15 - CONTRIBUTI.....	8
ARTICOLO 16 - ANAGRAFE	8
TITOLO IV: GOVERNANCE	8
ARTICOLO 17 - GOVERNANCE.....	8
ARTICOLO 18 - ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI	8
ARTICOLO 19 - DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI	9
ARTICOLO 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI - COSTITUZIONE E VOTI	10
ARTICOLO 21 - CONVOCAZIONI - DELIBERAZIONI - VERBALI.....	11
ARTICOLO 22 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA.....	12
ARTICOLO 23 - CONSIGLIO GENERALE - COMPOSIZIONE	12
ARTICOLO 24 - CONSIGLIO GENERALE - ATTRIBUZIONI	13
ARTICOLO 25 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA - COMPOSIZIONE.....	13
ARTICOLO 26 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA - ATTRIBUZIONI	13
ARTICOLO 27 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DIRETTIVI.....	14

<i>ARTICOLO 28 - PRESIDENTE - ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI</i>	15
<i>ARTICOLO 29 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE</i>	16
<i>ARTICOLO 30 - VICEPRESIDENTI</i>	16
<i>ARTICOLO 31 - COMMISSIONI REFERENTI</i>	16
<i>ARTICOLO 32 - TESORIERE</i>	17
<i>ARTICOLO 33 - IL COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI</i>	17
<i>ARTICOLO 34 - I PROBIVIRI</i>	17
<i>ARTICOLO 35 - GRUPPO GIOVANI</i>	19
TITOLO V: DIREZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	19
<i>ARTICOLO 36 - DIREZIONE</i>	19
<i>ARTICOLO 37 - FONDO COMUNE</i>	20
<i>ARTICOLO 38 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE</i>	20
<i>ARTICOLO 39 - ESERCIZIO FINANZIARIO - CONTO CONSUNTIVO</i>	20
TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI	21
<i>ARTICOLO 40 - APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E MODIFICHE STATUTARIE</i>	21
<i>ARTICOLO 41 - DURATA - SCIoglimento</i>	21
<i>ARTICOLO 42 - RICHIAMO ALLO STATUTO DELL'ANCE</i>	21
<i>ARTICOLO 43 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE</i>	21